DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 1993

Art. 28

Direttive in materia di sanità pubblica veterinaria: criteri di delega

L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/65/CEE, 92/74/CEE e 92/118/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire modalita' idonee a tutelare la salute umana, la sanita' animale e la salubrita' delle relative produzioni;

b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;

c) assicurare il controllo sulla idoneita' delle strutture di produzione dei medicinali;

d) disporre procedure e prove idonee a dimostrare l'efficacia e l'innocuita' del prodotto.

Versione in vigore dal 19 marzo 1994, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1993
Estremi	Legge 22 febbraio 1994, n. 146
Titolo	II — Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Capo	IV — Sanità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-adempimento-di-obblighi-derivanti-dall-1994/art-28-direttive-in-materia-di-sanita-pubblica-veterinaria-criteri-di-delega

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it